

# **Direttiva Quadro sui Rifiuti e Revisione Direttiva IPPC: Aspetti emergenti innovativi per la gestione dei rifiuti**

***Rosanna Laraia***



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

**“La Gestione integrata dei rifiuti: ricerche,  
tecnologie e aspetti gestionali”**

**28 Maggio 2009**

# **Direttiva Quadro Rifiuti**

La nuova direttiva quadro sui rifiuti – direttiva 2008/98 del 19 novembre 2008 – è stata approvata il 20 ottobre scorso e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 22 novembre. L'entrata in vigore è da intendersi 20 giorni dopo la pubblicazione nella GUUE.

Gli Stati membri dispongono di 24 mesi per la trasposizione nell'ordinamento nazionale.

# La Direttiva Quadro

- ✓ Nuova impostazione e semplificazione
- ✓ Migliore definizione di “recupero” e “smaltimento” ed introduzione della definizione di “prevenzione”, “ riutilizzo”, “riciclaggio”, “preparazione per il riutilizzo”, “raccolta differenziata”
- ✓ Riformulazione del concetto di gerarchia dei rifiuti
- ✓ Introduzione dei criteri per la qualifica dei sottoprodotti
- ✓ Introduzione, per determinati flussi di rifiuti, di una procedura per chiarire quando un rifiuto cessa di essere tale
- ✓ Rafforzamento del principio di prevenzione
- ✓ Promozione del riutilizzo/riciclaggio e nuovi obiettivi di riciclaggio di specifiche tipologie di rifiuti
- ✓ Nuovo articolo sui rifiuti organici

# Direttiva Quadro

- ✓ Chiarimento sulle condizioni che consentono la miscelazione di rifiuti pericolosi basate sul principio dell'adozione delle migliori tecniche disponibili
- ✓ Maggiore accento sul controllo dei rifiuti pericolosi, in particolare i rifiuti pericolosi (tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale)
- ✓ Previsione di introduzione di norme minime, basate sulle BAT, per le attività di trattamento che non rientrano nell'ambito IPPC con l'obiettivo di produrre un beneficio in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente e che includono, ove opportuno, elementi riguardanti i requisiti di qualità del trattamento e del processo
- ✓ Previsione di introduzione di norme minime ed elementi di qualifica tecnica per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e di intermediazione qualora si dimostri un maggiore beneficio ambientale o per evitare perturbazioni del mercato interno

# Direttiva Quadro

- ✓ Nuovi criteri e contenuti dei Piani di gestione dei Rifiuti
- ✓ Rafforzamento del sistema delle ispezioni (obbligo di controllare l'origine e la destinazione dei rifiuti raccolti e trasportati, raccordo con il sistema EMAS)
- ✓ Introduzione dell'obbligo di predisporre Programmi nazionali di prevenzione dei rifiuti ed elencazione delle eventuali misure da introdurre nei programmi stessi
- ✓ Partecipazione del pubblico e delle parti interessate all'elaborazione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione e accesso all'informazione una volta elaborati (sito web pubblico)

# Direttiva Quadro Rifiuti

**Semplificazione:** abolizione di sovrapposizioni e miglior coordinamento della legislazione vigente. La proposta ingloba la direttiva sui rifiuti pericolosi (91/689/CEE) e quella sugli oli usati (75/439/CEE)

# Gerarchia dei rifiuti (art.4)

La gerarchia si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti



Gli Stati membri, nell'applicare la gerarchia dei rifiuti, devono tener conto dei principi generali in materia di protezione dell'ambiente di precauzione e sostenibilità, della fattibilità tecnica e praticabilità economica, della protezione delle risorse nonché degli impatti complessivi sociali, economici, sanitari e ambientali.

## Gerarchia dei rifiuti (art.4)

- ✓ Nell'applicare la gerarchia dei rifiuti gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo
- ✓ Può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò sia giustificato dall'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti
- ✓ Gli Stati membri garantiscono che l'elaborazione della normativa e della politica dei rifiuti avvenga in modo pienamente trasparente, nel rispetto delle norme nazionali vigenti in materia di consultazione e partecipazione dei cittadini e dei soggetti interessati

## Sottoprodotti (art.5)

Definisce le condizioni in presenza delle quali una **sostanza od oggetto** derivante da un processo di produzione, il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo, può non essere considerato rifiuto:

- 1) **Uso certo**
- 2) **Uso diretto senza ulteriori trattamenti diversi dalla normale pratica industriale**
- 3) **Parte integrante di un processo di produzione**
- 4) **Utilizzo legale, ossia sono soddisfatti, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente. Inoltre l'utilizzo non deve generare impatti complessivi negativi sulla salute umana e l'ambiente.**

La Commissione, **assistita dal Comitato**, può adottare misure per stabilire criteri perché specifiche sostanze od oggetti siano sottoprodotti.

# Cessazione della qualifica di rifiuto (art.6)

Determinati flussi di rifiuti, sottoposti ad un'operazione di riciclaggio/recupero, cessano dalla qualifica di rifiuto, posto che soddisfino criteri specifici, da elaborare alle seguenti condizioni:

- a) utilizzo certo per scopi specifici;
- b) esistenza di un mercato o una domanda;
- c) rispetto di requisiti tecnici per gli scopi specifici e della normativa e degli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) utilizzo senza impatti negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto

# Cessazione della qualifica di rifiuto (art.6)

Procedure comunitarie per fissare criteri specifici per flussi di rifiuti quali: [aggregati](#), [rifiuti di carta e di vetro](#), [metalli](#), [pneumatici](#), [rifiuti tessili](#)

Nei casi in cui la Commissione non abbia elaborato i criteri, gli Stati membri possono decidere, [caso per caso](#), se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale, tenendo conto della giurisprudenza applicabile e notificando la norma alla Commissione ai sensi della direttiva 98/34/CE (informazione su norme e regolamentazioni tecniche)

I rifiuti che cessano di essere tali lo sono anche ai fini degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti [nelle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2006/66/CE](#) e nell'altra normativa comunitaria quando sono soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero di tale legislazione

# Progetto End of Waste

La Commissione Europea ha avviato un progetto relativo allo sviluppo dei criteri “End of Waste”, assegnandolo al Joint Research Centre.

Lo scopo è sviluppare una metodologia per elaborare dei criteri utili a definire le specifiche condizioni in cui un rifiuto cessa di essere tale.

Il progetto ha lavorato su tre casi studio, relativi a comparti particolarmente rilevanti in termini di produzione di rifiuti, di esistenza di prospettive di mercato e di presenza di realtà strutturali e tecnologiche per sviluppare un effettivo riutilizzo/recupero.

- **Aggregati (riciclati e secondari)**
- **Compost**
- **Rottami metallici (ferro & acciaio, alluminio)**

# Progetto End of Waste

La metodologia che è stata sviluppata presenta necessariamente delle caratteristiche di flessibilità ed adattabilità, in modo tale da poter essere applicata ad ulteriori flussi di rifiuti.

Il set di criteri end of waste definiti per i 3 flussi di rifiuti oggetto dello studio hanno riguardato vari aspetti:

- ✓ rifiuti utilizzati
- ✓ processi e tecniche
- ✓ qualità del prodotto
- ✓ applicazioni potenziali
- ✓ procedure di controllo qualità



# Progetto End of Waste


In aggiunta alle condizioni individuate dall'art. 6, sono stati definiti sei criteri operativi, provvisti di indicatori specifici che li caratterizzano con ulteriori informazioni:

- Rilevanza del flusso (quantità, copertura geografica, prezzo di mercato, quantità nel commercio internazionale)
- Potenziale per aumentare il riciclaggio attraverso una migliore gestione (attuale smaltimento in discarica, best practices di recupero/riciclaggio)
- Sostituzione delle risorse: attuale efficacia del riciclaggio (sostituzione materie prime)
- Benefici ambientali del recupero/riciclaggio (risparmi energetici, diminuzione emissioni gas serra)
- Controllo della qualità del prodotto e della tecnologia di processo (esistenza di linee guida / standard per qualità/trattamento dei materiali secondari,...)
- Conformità alle norme (prove di conflitti normativi in UE, conflitti nei trasporti transfrontalieri)

# Progetto End of Waste

I criteri end of waste, oltre a promuovere il riciclaggio, devono avere come obiettivo:

- ✓ Miglioramento del funzionamento del mercato interno
- ✓ Incremento della potenzialità di riciclaggio
- ✓ Rimozione degli oneri burocratici inutili
- ✓ Promozione di una elevata qualità dei materiali secondari
- ✓ Miglioramento della percezione del consumatore



## Prevenzione (art.3)

"*prevenzione*": misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono:

- a) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
- b) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; oppure
- c) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti

## Prevenzione (art. 9)

La Commissione, previa consultazione dei soggetti interessati, dovrà:

- ✓ entro la fine del 2011, presentare una **relazione intermedia** sull'evoluzione della produzione dei rifiuti e l'ambito di applicazione della prevenzione dei rifiuti
- ✓ entro la fine del 2011, definire una **politica di progettazione** ecologica dei prodotti che riduca al contempo la produzione di rifiuti e la presenza di sostanze nocive in essi, favorendo tecnologie incentrate su prodotti sostenibili, riutilizzabili e riciclabili
- ✓ entro la fine del 2014 definire **obiettivi in materia di prevenzione** dei rifiuti e di dissociazione per il 2020, basati sulle migliori prassi disponibili, incluso, se del caso, un riesame degli indicatori per le misure di prevenzione
- ✓ entro la fine del 2011 formulare **un piano d'azione** per ulteriori misure di sostegno a livello europeo volte, in particolare, a modificare gli attuali modelli di consumo.

## Programmi di prevenzione (art.29)

- ✓ Gli SM devono adottare, entro il 12 dicembre 2013, programmi di prevenzione a se stanti o integrati nei piani di gestione dei rifiuti o in altri programmi di politica ambientale
- ✓ I programmi sono valutati almeno ogni sei anni e, se opportuno, riesaminati
- ✓ I programmi fissano gli obiettivi di prevenzione, descrivono le misure di prevenzione esistenti, valutano l'utilità di quelle indicate nell'allegato IV o di altre misure adeguate.
- ✓ L'EEA deve includere nella sua relazione annuale un riesame dei progressi compiuti nell'attuazione dei programmi di prevenzione

# Programmi di prevenzione

- ✓ Gli obiettivi e le misure dovranno avere come obiettivo prioritario quello di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti
- ✓ Gli Stati membri dovranno monitorare i progressi ottenuti in tema di prevenzione, individuando specifici traguardi e indicatori qualitativi o quantitativi delle misure adottate
- ✓ La Commissione dovrà realizzare un sistema per lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti ed elaborare orientamenti per assistere gli Stati membri nella preparazione dei programmi

# Misure di prevenzione (Allegato IV)

Misure che possono incidere sulle condizioni generali relative alla **produzione di rifiuti**

- ✓ Ricorso a misure di pianificazione o a strumenti economici per l'uso efficiente delle risorse
- ✓ Promozione di ricerca e sviluppo per prodotti e tecnologie più pulite
- ✓ Elaborazione di indicatori associati alla produzione dei rifiuti

Misure che possono incidere sulla fase di **progettazione e produzione**

- ✓ Promozione della progettazione ecologica (ciclo di vita)
- ✓ Diffusione di informazioni sulle tecniche di prevenzione
- ✓ Organizzazione di attività di formazione per le autorità competenti per l'inserimento delle prescrizioni di prevenzione nelle autorizzazioni
- ✓ Campagne di sensibilizzazione o interventi di sostegno alle imprese, soprattutto alle PMI
- ✓ Introduzione di misure di prevenzione negli impianti non soggetti alla disciplina IPPC
- ✓ Ricorso ad accordi volontari tra imprese, istituzioni e consumatori
- ✓ Promozione di sistemi ambientali affidabili (es. EMAS)

# Misure di prevenzione (Allegato IV)

Misure che possono incidere sulla fase del consumo e dell'utilizzo

- ✓ Ricorso a strumenti economici (es. incentivi per acquisto di beni meno inquinanti)
- ✓ Campagne di sensibilizzazione e informazione al pubblico
- ✓ Promozione di marchi di qualità ecologica
- ✓ Accordi con l'industria o con i rivenditori per garantire la disponibilità di informazioni sulla prevenzione dei rifiuti e su prodotti a minor impatto ambientale
- ✓ Integrazione dei criteri ambientali nei bandi di gara e nei contratti
- ✓ Promozione del riutilizzo e/o riparazione di determinati prodotti o loro componenti, attraverso misure educative, economiche, logistiche o altro (es. sostegno o creazione di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo)

## Responsabilità estesa del produttore (art. 8)

- ✓ Gli Stati membri possono adottare misure per attuare una responsabilità estesa del produttore (chi professionalmente sviluppa, fabbrica, trasforma, tratta, vende o importa prodotti)

Le misure possono riguardare :

- ✓ obbligo da parte dei produttori di ripresa dei prodotti restituiti e dei relativi rifiuti
- ✓ gestione a fine vita dei prodotti e conseguente responsabilità finanziaria
- ✓ Informazioni al pubblico sulla riutilizzabilità e riciclabilità dei prodotti

# Responsabilità estesa del produttore (art. 8)

Gli Stati membri possono adottare misure per incoraggiare:

✓la progettazione di prodotti in grado di ridurre gli impatti ambientali e la produzione dei rifiuti, e di essere più facilmente recuperabili o smaltibili

✓lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli e più facilmente recuperabili o smaltibili

Gli Stati membri, nell'applicare la responsabilità del produttore, tengono conto della **fattibilità tecnica ed economica**, degli **impatti complessivi sociali, sanitari e ambientali**, dell'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del **mercato interno**

E'fatta salva la responsabilità del produttore sulla gestione dei rifiuti e la legislazione esistente su flussi di rifiuti e prodotti specifici

## Riciclaggio/recupero Definizioni (art.3)

**"raccolta differenziata"**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico

**"riutilizzo"**: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti

**"preparazione per il riutilizzo"**: le operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento

## Riciclaggio/recupero Definizioni (art.3)

**"recupero"**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere **un ruolo utile sostituendo altri materiali** che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato II riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero

**"riciclaggio"**: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono **ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini**. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento

# La società del riciclaggio - Riutilizzo e riciclaggio (art.11)

- ✓ Stati membri adottano le misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e le misure di preparazione per le attività di riutilizzo, favorendo la costituzione e il sostegno di reti di riutilizzo e di riparazione, l'uso di strumenti economici, di criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di altre misure
- ✓ Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e al fine di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti

# La società del riciclaggio - Riutilizzo e riciclaggio (art.11)

**Entro il 2015:** deve essere avviata la raccolta differenziata almeno per ***carta, metalli, plastica e vetro***

**Entro il 2020:** obbligo per gli SM di adottare le misure necessarie destinate a raggiungere una **percentuale globale di riciclaggio** fino al **50%** per

- ✓ ***carta***
- ✓ ***metallo***
- ✓ ***plastica***
- ✓ ***vetro***

provenienti da rifiuti domestici ed assimilabili

**Entro il 2020 :** obbligo di riciclare **il 70 %** dei ***rifiuti da C&D*** (escluso il materiale allo stato naturale 170504)

## La società del riciclaggio - Riutilizzo e riciclaggio (art.11)

- ✓ Entro e non oltre il 31 dicembre 2014, la Commissione esamina le misure e gli obiettivi al fine, se necessario, di rafforzarli e di introdurre target per altri flussi di rifiuti
- ✓ Ogni tre anni gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito ai risultati relativi al conseguimento degli obiettivi. Qualora gli obiettivi non siano conseguiti, dovranno essere indicati i motivi del mancato conseguimento e le azioni che si intendono adottare per porvi rimedio

## Operazioni di recupero (Allegato II)

**R 1** Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia\*

Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a:

- ✓ *0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati anteriormente al 1° gennaio 2009,*
- ✓ *0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008, calcolata con la seguente formula:*

# Operazioni di recupero (Allegato II)

Efficienza energetica =  $(E_p - (E_f + E_i)) / (0,97 \times (E_w + E_f))$

## in cui

**EP** = energia annuale prodotta sotto forma di energia termica o elettrica (calcolata moltiplicando l'energia sotto forma di elettricità per 2,6 e l'energia termica prodotta per uso commerciale per 1,1 GJ/anno)

**EF** = energia annuale fornita all'impianto da combustibili contribuenti alla produzione di vapore

**Ei** = energia annuale importata escludendo EW e EF

**Ew** = energia annuale contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto più basso dei rifiuti

**0,97** = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle radiazioni

# Operazioni di recupero e smaltimento

R 12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11 (\*\*\*\*)

*(\*\*\*\*) In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.*

D 13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 12\*\*

*\*\* In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 12.*

## Rifiuti organici (art.22)

*"rifiuto organico": rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare*

Gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare:

- ✓ **la raccolta separata** dei rifiuti organici ai fini del compostaggio e dello smaltimento dei rifiuti organici;
- ✓ **il trattamento dei rifiuti organici** in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;
- ✓ **l'utilizzo di materiali sicuri** per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici.

## **Rifiuti organici (art.22)**

**I piani di gestione dei rifiuti** (art.28), devono essere conformi alla strategia al fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica

La Commissione effettua una valutazione sulla gestione dei rifiuti organici in vista di presentare una proposta, se opportuno

La valutazione esamina l'opportunità di definire requisiti minimi per la gestione dei rifiuti organici e criteri di qualità per il compost e il digestato prodotto dai rifiuti organici, al fine di garantire un livello elevato di protezione per la salute umana e l'ambiente

## Piani di gestione dei rifiuti (art. 28)

- ✓ I piani di gestione dei rifiuti comprendono:
  - analisi della situazione della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato
  - le misure da adottare per migliorare il riutilizzo, riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti corretti dal punto vista ambientale
  - valutazione del modo in cui i piani contribuiranno all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della direttiva.
  
- ✓ I piani di gestione dei rifiuti concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare a discarica di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE.

# Revisione Direttiva IPPC

Il contributo delle attività industriali IPPC alle emissioni atmosferiche dei più importanti inquinanti, è rilevante (dati relativi al 2005):

- 88% del biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>),
- 36% degli ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>)
- 50% delle polveri
- 55% del CO<sub>2</sub>

Gli impatti ambientali di cui sono responsabili non si limitano al comparto atmosferico, ma comprendono anche le emissioni nelle acque e nel suolo, la produzione di rifiuti e il consumo di energia.

# Revisione Direttiva IPPC

La Commissione ha intrapreso numerosi studi e progetti per raccogliere informazioni ed analisi a supporto del processo di revisione:

- ✓ sia su **temi orizzontali** (implementazione nei vari SM, benefici ambientali, influenza sulla competitività dell'industria EU e delle PMI, allineamento con la normativa europea di settore, incentivi economici,...)
- ✓ sia su aspetti di **specifici settori** (ad esempio le attività nel settore rifiuti, l'incenerimento dei rifiuti, il settore agricolo, grandi impianti di combustione, raffinerie, ...)

Sono stati analizzati in dettaglio circa 100 impianti autorizzati IPPC

# Necessità della proposta

- ✓ La direttiva IPPC ha avuto un'attuazione insoddisfacente e ci sono difficoltà nel controllare la sua applicazione a livello comunitario
- ✓ Si sono riscontrate gravi lacune nell'applicazione delle BAT a causa di disposizioni legislative non chiare, dell'alto grado di discrezionalità concesso alle autorità competenti nella procedura di autorizzazione e del ruolo poco chiaro dei BREF
- ✓ Circa 52.000 impianti in Europa ricadono nella direttiva, e solo il 50% di essi dispone di autorizzazione conforme all'IPPC
- ✓ Una delle sfide da affrontare è la forte disparità esistente tra i permessi (AIA) rilasciati all'interno dell'Unione Europea

# Necessità della proposta

- ✓ Le autorizzazioni rilasciate contengono spesso condizioni che esulano dalle BAT descritte nei BREF senza che vi sia alcuna giustificazione per tali divergenze
- ✓ L'attuale contesto complica il conseguimento degli obiettivi enunciati nelle strategie tematiche e crea distorsioni della concorrenza a causa delle grandi disparità nelle norme ambientali
- ✓ Occorre razionalizzare le interazioni tra i diversi testi legislativi e semplificare alcune disposizioni relative al controllo e alla comunicazione delle informazioni per ridurre gli oneri amministrativi inutili

# Revisione Direttiva IPPC

La proposta della Commissione integra in un'unica direttiva: Direttiva sulle emissioni degli impianti industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) [COM(2007) 843 definitivo] ben sette direttive esistenti:

- Direttiva 96/61/CE (IPPC)
- Direttiva 1999/13/CE sulle delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali
- Direttiva 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti
- Direttiva 2001/80/CE sui grandi impianti di combustione
- Direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE e 92/112/CEE sui rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio

con l'obiettivo di:

- ✓ fornire un quadro legale chiaro, coerente e semplificato.
- ✓ ridurre gli oneri amministrativi

# Industrial Emissions

**Integrated Pollution  
Prevention and Control  
(IPPC) Directive**

**Solvents  
Directive (SE)**

**Waste  
Incineration  
Directive (WI)**



**Large  
Combustion  
Plants Directive  
(LCP)**

**Titanium Dioxide  
Directive (TiO<sub>2</sub>)**

**European Pollutant Emission Register (EPER)  
European Pollutant Release and Transfer Register (E-PRTR)**

# Finalità della proposta

- ✓ Rafforzamento del concetto di BAT: i documenti di riferimento sulle BAT fungono da riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione
- ✓ L'autorità competente può stabilire condizioni dell'autorizzazione più rigide di quelle ottenibili utilizzando le BAT
- ✓ L'autorità competente deve fissare i valori limite di emissione garantendo che, in condizioni di esercizio normali, esse non superino i livelli di emissione associati alle BAT descritte nei documenti di riferimento
- ✓ L'autorità competente può in casi specifici, e sulla base di una valutazione dei costi e dei vantaggi ambientali ed economici, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto, della sua localizzazione, fissare valori limite di emissione che si discostano dalle BAT, indicandone le ragioni (valutazione e giustificazione delle condizioni imposte)
- ✓ Deroghe temporanee sui livelli di emissioni associati alle BAT in caso di sperimentazione o utilizzo di tecniche emergenti

# Finalità della proposta

- ✓ Nuovi requisiti per monitorare periodicamente suolo e acque superficiali sul sito dell'impianto
- ✓ Obbligo degli operatori di trasmettere regolarmente i dati sulla conformità alle condizioni dell'AIA
- ✓ Obbligo per gli Stati membri di organizzare un sistema di ispezioni ambientali per migliorare la tutela dell'ambiente
- ✓ Semplificazione e chiarimento di determinate disposizioni relative alla procedura di autorizzazione, al monitoraggio e alla comunicazione di informazioni per ridurre gli oneri amministrativi inutili
- ✓ Estensione e chiarimento del campo di applicazione e delle disposizioni della legislazione per meglio contribuire agli obiettivi delle strategie tematiche


# Modifiche settore Rifiuti

## Campo di applicazione:

Non sono più esonerati gli impianti operanti in regime semplificato

## 5. Gestione dei rifiuti

**5.1** Smaltimento e recupero di **rifiuti pericolosi**, con capacità di oltre **10 tonnellate al giorno**, relativo alle seguenti attività:

- a) trattamento biologico;
  - b) trattamento fisico-chimico;
  - c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
  - d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
  - e) rigenerazione/recupero dei solventi;
  - f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;
- 

# Campo di applicazione

- g) rigenerazione degli acidi o delle basi;
- h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;
- i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
- j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
- k) lagunaggio.

## 5.2 Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento o coincenerimento dei rifiuti:

- a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora;
- b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 tonnellate al giorno.

# Campo di applicazione

**5.3** Smaltimento o recupero dei **rifiuti non pericolosi** con capacità superiore a **50 tonnellate al giorno**, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività (eccetto le attività della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane):

- a) trattamento biologico;
- b) trattamento fisico-chimico (solo smaltimento);
- c) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o coincenerimento;
- d) trattamento di scorie e ceneri;
- e) trattamento di rifiuti di metallo negli impianti di frantumazione (inclusi i RAEE e veicoli fuori uso)

# Campo di applicazione

- 5.4** Discariche che ricevono più di **10 tonnellate di rifiuti al giorno** o con una capacità totale di oltre **25.000 tonnellate**, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
- 5.5** Deposito temporaneo di **rifiuti pericolosi** non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1 e 5.2 con una capacità totale superiore a **50 tonnellate giorno**, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti.
- 5.6.** Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a **50 tonnellate**.



# Conclusioni

- ✓ Le novità legislative europee daranno un significativo impulso a politiche di prevenzione, di minimizzazione attraverso l'eco progettazione e di recupero dei rifiuti, incentiveranno il mercato del riciclaggio ed eviteranno fenomeni di recupero fittizio
- ✓ Importante è la nuova impostazione sul recupero che viene collegato a concetti come l'efficienza energetica, l'applicazione delle BAT, la rispondenza, per i materiali ed i beni riciclati, a standard di qualità
- ✓ Per la costruzione della società del riciclaggio appare significativa la definizione di specifici criteri per l'individuazione dei sottoprodotti e di sostanze ed oggetti non qualificabili come rifiuti

## Conclusioni

- ✓ L'implementazione della disciplina IPPC e la sua estensione ad altre tipologie di impianti di gestione di rifiuti determinerà un miglioramento generale delle performance ambientali del settore
- ✓ L'estensione della disciplina IPPC deve essere intesa come una importante opportunità per identificare misure concrete per favorire l'implementazione di altri impegni che l'Europa ha preso nei confronti dell'ambiente, ad esempio riguardo all'inquinamento atmosferico ed ai rifiuti

